NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 2

Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati. Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: "Camera dei Deputati", "Deputati", "Segreteria della Camera dei Deputati", si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Consiglio della Valle", "Consiglieri regionali", "Segreteria del Consiglio della Valle".

Versione in vigore dal 25 agosto 1962, non più in vigore dal 9 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Estremi	Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-elezione-del-consiglio-regionale-della-valle-d-aosta/art-2-rinvio-alle-norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it